



470/2024

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 1° luglio 2024,
con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Sonia Caldarelli per la ricorrente e
l'avv. Flavia Incletolli per l'Inps, il Dott. Giovanni Maria Caggiano per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del merito.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso sul ricorso iscritto al n. 80262 del
registro di Segreteria, promosso dalla dott.ssa
XX (C.F. OMISSIS), rappresentata e difesa
sua dall'Avv. Sonia Caldarelli (C.F. CLD SNO 89B49
H501S - PEC: soniacaldarelli@ordineavvocatiroma.org)

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

con studio legale in Roma Via della Camilluccia 589A (cap 00135) e dall'Avv. Edoardo Molinari (C.F. MLN DRD 87D23 H501V; PEC: molinariEDOARDO@pec.libero.it) con studio legale in Roma (RM), Viale Parioli n. 2 (cap 00197), sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata presso il predetto studio in Roma (RM), Viale Parioli n. 2 (cap 00197).

contro

l'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Andrea Botta ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, con sede in Via F. Antonio Pigafetta, n. 22 - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Domenico Taddeo - C.F. TDDNC67E22F839F;

l'ISTITUTO SUPERIORE ELIANO LUZZATTI, in persona del legale rappresentante p.t e del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - MIUR, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe la ricorrente -

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

dott.ssa XX insegnante presso l'Istituto di Istruzione Superiore Eliano Luzzatti- ha chiesto la declaratoria dell'illegittimità della decadenza dal beneficio del riscatto della laurea disposta dall'INPS con atto prot. n. 0058.11/09/2023.0037561 e il conseguente accertamento in suo favore del beneficio del riscatto della laurea di cui all'atto INPS n. 007202200015977, del 27.7.2022 per il periodo pari ad anni 4, mediante pagamento di un contributo di euro 11.867,08, nonché in via subordinata per la condanna delle resistenti amministrazioni al risarcimento del danno.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

L'odierna ricorrente ha rappresentato che:

- formulava all'INPS, in data 29.11.1995, due domande di riscatto a fini pensionistici, la prima istanza, relativa al riscatto degli anni di "Servizio pre-ruolo presso scuole legalmente riconosciute" (dal 1996 al 1990 per un periodo di 4 anni e 18 giorni), ed una seconda domanda relativa al riscatto degli anni del corso universitario per il conseguimento della laurea per il periodo di 4 anni (dal 1.11.1979 al 31.10.1983);
- con atto n. 007202200015667 (n. pratica 007202200077981) del 22.7.2022, l'INPS ha ac-

colto la prima domanda di riscatto degli anni di "Servizio pre-ruolo presso scuole legalmente riconosciute", riconoscendo in favore della Dott.ssa XX, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo pari a 4 anni e 18 giorni, cui corrisponde un contributo di Euro 13.652,19, che l'interessata dichiarava di voler versare in un'unica soluzione;

- con atto n. 007202200015977 (n. pratica 007202000002872) del 27.7.2022, l'INSP ha accolto l'istanza relativa al c.d. riscatto della laurea, riconoscendo in favore della Dott.ssa XX, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo pari ad anni 4, mediante pagamento di un contributo di Euro 11.867,08, che l'interessata ha dichiarato di voler versare ratealmente, con trattenute mensili sullo stipendio, di Euro 247,23 per 48 rate. Con nota prot. INPS 0046 del 5.8.2023, l'INPS ha provveduto a comunicare, alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma 1, che "in data 27/7/2022 è stato notificato all'interessato l'atto di riscatto" e che "L'ente in indirizzo potrà procedere alle

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

trattenute mensili a decorrere dal mese di competenza di dicembre 2022 per rate 48 e di importo pari a EURO 247,23 ciascuna, salvo ulteriori comunicazioni". Sennonché, nessuna trattenuta è stata concretamente effettuata dall'ente pubblico preposto;

- ad agosto 2023 la ricorrente ha contattato formalmente l'INPS segnalando che nonostante l'avvenuta accettazione del piano rateale ai fini del riscatto della laurea, nessuna decurtazione dal suo stipendio era stata effettuata, nell'occasione chiedendo chiarimenti in ordine allo stato della pratica ed alla sua gestione;

- in data 31.8.2023, stante la mancata trattenuta degli importi delle rate per il riscatto della laurea ed in considerazione del mancato riscontro alla predetta richiesta, la Dott.ssa XX ha inviato un ulteriore sollecito all'INPS per essere "rassicurata sulla possibilità di saldare in un'unica soluzione quanto dovuto o iniziare la rateizzazione". Anche tale ultimo sollecito restava privo di qualsivoglia riscontro;

- in data 16.9.2023, l'odierna ricorrente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

ha inoltrato alla RTS, una formale richiesta di appuntamento rappresentando espressamente che sino ad allora nessuna trattenuta mensile delle rate per il riscatto della laurea era stata effettuata, senza alcun riscontro;

- con lettera raccomandata, ricevuta in data 3.10.2023, l'INPS ha comunicato all'odierna ricorrente e per conoscenza alla RTS l'intervenuta "decadenza dal beneficio del riscatto ai fini pensionistici (....)

considerato che nessuna rata è stata pagata";

- in ragione della palese ingiustizia ed illegittimità dell'atto anzidetto, con il quale è stata disposta la decadenza dal beneficio del riscatto della laurea di cui all'atto n. 007202200015977 del 27.7.2022, la dott.ssa XX, in data 27.10.2023, ha trasmesso a mezzo PEC all'INPS apposita istanza di riesame in autotutela con la quale ha chiesto all'amministrazione "di voler revocare/annullare d'ufficio la decadenza dal beneficio del riscatto della laurea, anche mediante e previa individuazione delle modalità alternative di pagamento del contributo dovuto per il riscatto della laurea (ivi com-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

preso il pagamento in un'unica soluzione, senza riscontro;

- dall'accesso agli atti del fascicolo relativo alla pratica di riscatto della laurea ai fini pensionistici, è emerso che, del tutto inopinatamente ed erroneamente, l'INPS ha comunicato alla RTS di non dare corso alla precedente richiesta di procedere alle trattenute mensili dallo stipendio della ricorrente ai fini del riscatto della laurea, in quanto l'interessata avrebbe accettato il pagamento in un'unica soluzione. Sennonché, la dott.ssa XX non ha mai accettato il pagamento in un'unica soluzione in relazione al riscatto degli anni di laurea, ma soltanto in relazione alla distinta e diversa pratica relativa al riscatto degli anni di insegnamento in scuola privata. In sintesi, da quanto emerge dagli atti di causa, la RTS non ha dato corso alle trattenute sullo stipendio della dott.ssa XX, in ragione dell'erronea comunicazione dell'INPS del 10.8.2022 che gli segnalava l'avvenuto pagamento in un'unica soluzione in luogo del pagamento rateale, mentre la RTS non si è avveduta del diverso

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

numero di pratica rispetto a quello indicato nella originaria comunicazione del 5.8.2022;

- in data 13.12.2023, la Dott.ssa XX ha diligentemente e tempestivamente presentato domanda di collocamento in pensione anticipata dal 1° settembre 2024, il cui accoglimento deriva però dall'auspicata declaratoria di illegittimità della decadenza dal beneficio del riscatto della laurea.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel merito ha dedotto l'illegittimità della decadenza dal beneficio del riscatto della laurea per non imputabilità del mancato pagamento alla ricorrente; la manifesta iniquità, irragionevolezza, sproporzione, ingiustizia.

2. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- che all'interno del provvedimento di riscatto, nella sezione denominata "Avvertenze", al punto B4 è precisato che "Il mancato pagamento di più rate (almeno 4) determina la decadenza dal presente provvedimento". L'iscritto, qualora le trattenute non siano effettuate, decade dal beneficio. All'interno del punto B2 delle Avvertenze, inoltre, è previsto che "Nell'ipotesi che il pagamento

rateale non possa avvenire mediante trattenute sullo stipendio effettuate dalla Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende, quest'ultimo dovrà provvedere direttamente al versamento tramite modello F.24". Da quanto indicato all'interno del provvedimento risulterebbe quindi evidente l'onere dell'iscritto di attivarsi in caso di mancanza delle trattenute;

- è stato legittimo l'operato dell'Istituto che ha informato la Rts di non procedere alle trattenute per il riscatto degli anni di servizio prestati presso le scuole legalmente riconosciute, in quanto l'onere previsto dal provvedimento (ATTO N. 007202200015667; PRATICA N. 007202200077981) era stato già versato dall'iscritta in unica soluzione mediante F24. La ricorrente sembra confondere le due comunicazioni ritenendo che l'avviso alla Rts di non procedere alle trattenute si riferisca al provvedimento di riscatto studi e non invece al provvedimento di riscatto del servizio presso scuole legalmente riconosciute;
- l'Ufficio competente ha proceduto a notificare il provvedimento di decadenza dal beneficio

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

del riscatto titolo in data 11/09/2023, essendo trascorsi più di quattro mesi dal mese di dicembre 2022 (mese in cui la Sig.ra XX avrebbe dovuto versare la prima rata);

- l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, in quanto l'INPS, ha agito legittimamente nel rispetto della normativa vigente. Inoltre, la richiesta di risarcimento mancherebbe degli elementi indefettibili, richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza.

3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:

- le comunicazioni succedutesi (nello strettissimo arco temporale di 4 giorni) pervenute da parte dell'I.N.P.S. hanno creato le condizioni, ergo il legittimo affidamento, a che le stesse concernessero ad un unico procedimento amministrativo di riscatto. La Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma è stata introdotta nel procedimento amministrativo in essere tra la sig.ra XX e l'I.N.P.S. soltanto con dette comunicazioni e non poteva né

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ipotizzare, né apprezzare, l'esistenza di diversi iter in corso;

- la mera indicazione presente nelle due comunicazioni inviate dall'I.N.P.S. successivamente alla dicitura "riscatto ai fini pensionistici/pensione", di un numero di pratica diversa, non sarebbe di per sé elemento idoneo e bastevole per permettere di comprendere, o rendere conoscibile se ed a quale specifico procedimento/diversa tipologia di riscatto si faccia riferimento;

concludendo per la reiezione del ricorso con vittoria di spese.

4.A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

Occorre rilevare che l'omessa applicazione delle trattenute è stata determinata da una erronea lettura operata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma della sintetica comunicazione inviata dall'I.N.P.S..

Né in senso contrario alla domanda attorea può essere considerato l'onere prospettato dall'Inps come gravante sull'iscritto di attivarsi in caso di man-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

canza delle trattenute.

Al riguardo va preliminarmente evidenziato che le indicazioni riportate all'interno del provvedimento di riscatto, nella sezione denominata "Avvertenze", e che prevedono il versamento diretto del richiedente tramite modello F.24, presuppongono che la causa ostativa alle trattenute sia riconducibile in qualche modo alla condotta dell'interessato o, comunque, almeno che ne abbia contezza. Nella fattispecie in esame invece le trattenute non sono state operate in ragione della poco attenta lettura da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma 1 di una comunicazione da parte dell'Inps poco esplicativa ma corretta nell'indicazione del numero di pratica.

In questo senso, peraltro, il messaggio n. 15914 del 2-10-2012 dell'Inps avente ad oggetto il "versamento degli oneri relativi ai piani di ammortamento scaturiti da provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione, nelle ipotesi di impossibilità per l'ente datore di lavoro di effettuare le trattenute sulle retribuzioni", laddove si forniscono indicazioni sulle modalità di versamento delle rate riferite alle seguenti casistiche:

- *"cessazione o sospensione dal servizio (es.:*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

aspettativa non retribuita, sospensione cautelare, ecc.);

- *incapienza - anche temporanea - delle retribuzioni (es.: part-time, assegno alimentare, ecc.)*
- *mobilità tra amministrazioni pubbliche, iscritte o meno alle gestioni ex INPDAP;*
- *cessazione dal servizio senza diritto a pensione prima della richiesta o dell'adozione dei provvedimenti di definizione degli oneri di riscatto o ricongiunzione ai fini pensionistici".*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Nella fattispecie in esame -come correttamente rilevato dal difensore di Parte attrice- non ricorre alcuna delle predette ipotesi.

Va, ancora, evidenziato che diversamente opinando si farebbe gravare sul cittadino anche i disservizi delle PA, integrando un onere di diligenza inesigibile.

Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea posta in via principale e, segnatamente, il riconoscimento in favore della dott.ssa XX del beneficio del riscatto della laurea di cui all'atto INPS n. 007202200015977, del 27.7.2022 per il periodo pari ad anni 4, mediante pagamento di un con-

tributo di euro 11.867,08, oltre interessi legali.

2. In ordine alla responsabilità dell'omessa applicazione delle trattenute si ritiene -contrariamente all'assunto di Parte attrice- che essa sia da ricondurre alla negligente condotta della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma 1. Infatti le comunicazioni fatte dall'Inps riportavano correttamente il numero di pratica (la comunicazione del 5 Agosto 2022 concernente il riscatto del corso di laurea era riferita alla pratica n. 007202000002872, mentre la comunicazione del 10 Agosto 2022 riguardante il riscatto del periodo di servizio svolto presso scuole legalmente riconosciute era riferita alla pratica n. 007202200077981), e tale circostanza -nonostante il diverso avviso della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma 1- fa escludere la riconducibilità all'Inps dell'omessa applicazione delle trattenute, anche a titolo di concorso di colpa.

3. Le spese legali seguono la soccombenza e poste a carico della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Lazio, in composizione monocratica quale Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Le spese legali poste a carico della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma 1 e in favore della ricorrente sono liquidate in euro 1.500, oltre IVA e CPA. Nulla per le spese del giudizio.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante "codice in materia di protezione dei dati personali", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.52.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 1° luglio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.10.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
15.10.2024 10:20:56
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e
gli
altri dati
identificativi
dell'interessa
to,
ai sensi
dell'art.
52, c. 3
D.Lgs.
196/03